

## Trinciato, insilato e pastone di mais: Iva al 10%

Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% alle cessioni di trinciato, insilato e pastone di mais. E' il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni di tali prodotti, non indicati esplicitamente nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'Agenzia, acquisito il parere preventivo dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha chiarito quanto segue. Per trinciato di mais si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione. La massa raccolta viene trasportata all'interno di un'area dedicata dove viene distribuita in strati orizzontali e compressa tramite pala o trattore e quindi sigillata con uno o più strati di film plastico che viene appesantito con materiali diversi. Queste operazioni vengono definite "insilamento" che ha lo scopo di conservare l'umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico. Il "pastone di mais" si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia; lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione. L'Agenzia ha chiarito che i prodotti in questione (trinciato, insilato e pastone di mais) sono classificabili nella voce doganale 23.06 e conseguentemente alle loro cessioni si applica l'aliquota IVA ridotta al 10 % prevista dal n.90) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/72.